



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Federambiente
Via Cavour n. 179/a
00184 Roma*

*Alla Fise Assoambiente
Associazione Imprese Servizi Ambientali
Via del Poggio Laurentino 11
00144 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende trasporto di rifiuti e collocamento obbligatorio – precisazioni.

A seguito risposta ad interpello n. 1/2010, relativo alla corretta interpretazione dell'art. 5 comma 2, L. n. 68/1999, concernente l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie profette, sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti in merito alla nozione di "personale viaggiante".

In particolare, si chiede se la disposizione normativa di cui sopra, in virtù della quale *"i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3"*, trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori adibiti alla conduzione dei mezzi o se la locuzione "personale viaggiante" possa essere estesa anche agli altri lavoratori appartenenti all'equipaggio dei mezzi stessi.

Nello specifico ci si riferisce agli addetti all'assistenza a terra (c.d. carichini) che collaborano e partecipano attivamente alle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti.

Al riguardo, d'intesa con la Direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'attività in questione, rientrante nel più ampio *genus* dell'attività di igiene urbana su strada viene effettuata, salvi i casi di spazzamento di piccole aeree per le quali la raccolta si svolge manualmente, con supporto di mezzi meccanici sia completamente automatizzati (mezzi di raccolta a compattamento laterale e mezzi lava strade) o meccanizzati con ausilio di operatori (mezzi di raccolta con compattatore a caricamento posteriore, motospazzatrici).

Questi veicoli, considerati mezzi di trasporto, anche ai fini dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, necessitano, dunque, di un equipaggio composto non soltanto da coloro che si trovano alla guida del mezzo ma anche dal personale addetto all'utilizzo delle relative attrezzature (sistemi di sollevamento, compattatore, sistema meccanizzato di spazzamento).

Si tratta, in altri termini, di un'attività polifunzionale costituita sia dalla conduzione del mezzo sia dall'espletamento di servizi di assistenza a terra, svolti dai lavoratori a ciò adibiti viaggianti su apposite pedane posteriori.

Ciò premesso, si ritiene pertanto opportuno, ai fini dell'esclusione dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 3, L. n. 68/1999, ricomprendere nella nozione di personale viaggiante, con particolare riferimento al settore del trasporto rifiuti, oltre ai conducenti del mezzo anche gli operatori che viaggiano sul mezzo stesso ma adibiti allo svolgimento delle funzioni di supporto a terra nella raccolta dei rifiuti stessi (ad es: aggancio del cassetto, verifica del corretto aggancio, rimozione e conferimento manuale di eventuali rifiuti abbandonati a terra, riposizionamento dei cassonetti nella sede stradale, verifica del blocco e della posizione di riposo dell'attrezzatura e dei dispositivi di sollevamento e ribaltamento dei cassonetti al termine delle operazioni di raccolta e prima della ripresa della marcia).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)



ADB